



Automobile Club d'Italia

SERVIZIO GESTIONE PRA
FP

Automobile Club d'Italia
Protocollo Uscita SGP
acodi r005/0002609/14
Data 17/04/2014

Sigg. DIRIGENTI/RESPONSABILI
UFFICI DI AREA METROPOLITANA
UFFICI E UNITA' TERRITORIALI

e p.c. Sigg. DIRETTORI COMPARTIMENTALI

Sigg. DIRETTORI/RESPONSABILI
AUTOMOBILE CLUB

Lettera Circolare

OGGETTO: Novità introdotte dalla Legge 7 aprile 2014, n. 56, in materia di
Città Metropolitane, Province e fusioni di Comuni.

Si comunica che con la recente Legge 7 aprile 2014, n. 56, sono state introdotte alcune agevolazioni fiscali per le Città Metropolitane e le fusioni di Comuni, che trovano applicazione anche in materia di IPT ed imposta di bollo.

Tali agevolazioni riguardano, in particolare, le casistiche di seguito indicate:

1) Città Metropolitane

Secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 47 dalla Legge 7 aprile 2014, n. 56, *"spettano alla città metropolitana il patrimonio, il personale e le risorse strumentali della provincia a cui ciascuna città metropolitana succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi, ivi comprese le entrate provinciali, all'atto del subentro alla provincia. Il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili è esente da oneri fiscali"*.

Pertanto, per i veicoli già intestati al PRA alle Province di Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria, i relativi trasferimenti di proprietà in favore delle rispettive Città Metropolitane sono esenti da IPT, emolumenti (ex Tabella art. 4 del D.M. 21 marzo 2013) e imposta di bollo.

Tale esenzione trova applicazione anche per le Città e Aree Metropolitane delle Regioni a Statuto Speciale. In base all'art. 1 comma 6 della Legge n.



Automobile Club d'Italia

56/2014, infatti, "i principi della presente legge valgono come principi di grande riforma economica e sociale per la disciplina di città e aree metropolitane da adottare dalla regione Sardegna, dalla Regione siciliana e dalla regione Friuli-Venezia Giulia, in conformità ai rispettivi statuti."

2) Fusione di Comuni

Secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 128, Legge 56/2014 in caso di fusione di due o più Comuni il trasferimento di proprietà dei beni mobili e immobili dai Comuni estinti al nuovo Comune è esente da oneri fiscali.

La relativa trascrizione al PRA è, quindi, esente da IPT, emolumenti (ex Tabella art. 4 del D.M. 21 marzo 2013) e imposta di bollo.

Con i migliori saluti.

IL DIRETTORE
Giorgio Brandi